

**PERCHÉ IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL BERGAMO FORNISCE NOTIZIE FUORVIANTI SUL DIRITTO ALLE CURE DI UN ANZIANO MALATO CRONICO NON AUTOSUFFICIENTE?**

Con e-mail del 10 marzo 2015 la Fondazione promozione sociale onlus ha informato gli Assessori alla sanità e ai servizi sociali della Regione Lombardia, i relativi Direttori generali ed i Sindaci delle città capoluogo della stessa Regione nonché al Presidente della Sezione lombarda dell'Anzi e il Difensore civico (1) in merito alle informazioni fuorvianti fornite dal Direttore generale dell'Asl Bergamo, dott.ssa Mara Azzi al signor A.B. che aveva richiesto, com'è previsto dalle leggi vigenti, la continuità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie del proprio padre C.D. gravemente malato, non autosufficiente e incapace di programmare il proprio presente e il proprio futuro e quindi avente l'esigenza di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie assolutamente indifferibili.

Senza citare alcuna norma di legge il Direttore generale dell'Asl Bergamo ha avuto l'ardire di affermare (lettera del 25 febbraio 2015, prot. U22900) che *«il ricovero del signor C.D. in regime di assistenza residenziale post acuta extra-ospedaliera non trova più alcuna giustificazione sanitaria e comporterebbe l'assunzione a carico di questa Asl (e quindi di tutta la collettività) dei pesanti oneri per la retta giornaliera (euro 110,00) applicabile a tale regime di assistenza residenziale a tutto danno dell'Asl»* aggiungendo che *«la pretesa avanzata dalla S.V. di dettare all'Asl le condizioni alle quali si rende disponibile ad "accettare" il trasferimento del proprio congiunto presso una Rsa appare priva di alcun fondamento normativo»*. Al riguardo è evidente che il Direttore generale dell'Asl Bergamo ha dimenticato che la legge 833/1978 stabilisce che il Servizio sanitario deve assicurare *«la diagnosi e la cura*

*degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata»*.

Si ricorda che dal 2002 sono in vigore i Lea, Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie.

In base a quale disposizione di legge il Direttore generale dell'Asl Bergamo ha scritto che *«la S.V. nella sua riferita veste di amministratore di sostegno 'in pectore' e di figlio del signor C.D. ha il dovere giuridico di attivarsi per trovare una collocazione appropriata in relazione alla sua condizione socio-sanitaria ed eventualmente contribuire ai relativi oneri in virtù dell'obbligazione agli alimenti nei confronti dei propri ascendenti previsto dall'articolo 433 del Codice civile»?*

La Dott.ssa Mara Azzi ha letto il Codice civile? Perché non ricorda che gli alimenti (che c'entrano come i cavoli a merenda con l'obbligo della Sanità di curare tutti i malati, ovviamente compresi gli anziani malati cronici non autosufficienti) possono essere richiesti **SOLO** dalla persona in stato di bisogno economico (articolo 438 del codice civile)? Inoltre sa che il 6° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998 come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000 vieta agli enti pubblici di sostituirsi all'interessato per la richiesta degli alimenti?

Conosce l'articolo 23 della Costituzione che recita: *«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»?*

E qual è la legge che obbliga i congiunti a svolgere attività di competenza del Servizio sanitario nazionale?

E per finire. Quanti sono i congiunti di anziani malati cronici non autosufficienti che, a seguito delle informazioni fornite dal Direttore generale dell'Asl Bergamo, hanno accettato/subito le dimissioni e versano alle Rsa in cui hanno ricoverato privatamente i loro familiari non solo la quota alberghiera ma anche quella sanitaria? (2)

(1) Analoga comunicazione è stata trasmessa il 12 marzo 2015 ai Presidenti degli Ordini dei medici della Lombardia. Finora non è pervenuta alcuna risposta, a nostro avviso per il fatto che non hanno elementi concreti per contestare i documentati rilievi della Fondazione promozione sociale onlus.

(2) Si vedano anche i seguenti articoli di questa rivista: "Asl della Provincia di Bergamo: contributi illegittimi e ricatti", n. 136, 2001 e "Un'altra assurda iniziativa dell'Asl di Bergamo", n. 139, 2002; "I Sindaci della Provincia di Bergamo impongono contributi economici illegittimi ai soggetti con handicap grave e ai loro congiunti: Cgil, Cisl e Uil approvano", n. 172, 2010.